



FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA APS

*Associazione di protezione ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente con Decreto del 20 febbraio 1987*

Via Pastrengo 13, 10128 Torino - C.F. 03890800372

Tel. 011.5096618 - e-mail: info@pro-natura.it

COORDINAMENTO NAZIONALE DELLA VIGILANZA VOLONTARIA

E-mail: vigilanza@pro-natura.it - vigilanza.pronatura@pec.it

REGOLAMENTO NAZIONALE PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA VOLONTARIA E LE ATTIVITÀ CONNESSE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA

Approvato in data 30 novembre 2019 e modificato in data 15 settembre 2023

dal Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale Pro Natura.

Operativo obbligatoriamente per tutti dal 1/1/2020

PREMESSA

L'istituzione e la gestione di un **Servizio di Vigilanza Territoriale Provinciale o Metropolitano** e il rilascio dei Decreti di approvazione delle Guardie Volontarie afferenti alla **Federazione Nazionale Pro Natura**, sia presso le Prefetture (UTG) che presso gli Enti locali, avviene perché la Federazione è Associazione Nazionale di Protezione Ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ai sensi dell'art. 13 della Legge 349/1986) con Decreto del 20 febbraio 1987.

Per questa particolarità, le Associazioni regolarmente aderenti alla Federazione Nazionale Pro Natura (art. 1, primo comma dello Statuto Nazionale) possono proporre alla Federazione, tramite i propri organi periferici, i nominativi di quei soci che diano sicuro affidamento per poter svolgere un **Servizio di Vigilanza Territoriale Volontaria** nel migliore dei modi.

Le Guardie Volontarie dovranno aver partecipato ad un apposito corso di formazione e ottenuto l'idoneità, nonché partecipare ai corsi annuali di aggiornamento.

Le Associazioni aderenti, per istituire e gestire un Servizio di Vigilanza Territoriale dovranno preventivamente assolvere tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 249 e 254 del Regolamento del TULPS e del RDL n. 1952 del 26/9/1935.

Per quanto sopra, la Federazione Nazionale Pro Natura, al fine di coordinare correttamente il Servizio Nazionale di Vigilanza Volontaria, che si compone di tutti i Servizi di Vigilanza Territoriale del Territorio Nazionale, si dota del presente Regolamento Nazionale interno, di un **Regolamento di Vigilanza Territoriale** (provinciale o metropolitano) per l'espletamento del Servizio, a norma delle leggi vigenti, del TULPS e del RDL n. 1952 del 26/9/1935.


Tale regolamento sarà uniforme per tutte le Province e Città Metropolitane e potrà essere adeguato, se necessario, alle esigenze locali.

I regolamenti saranno inoltrati alla Questura territorialmente competente a cura del Coordinatore Nazionale della Vigilanza.

Federazione Nazionale Pro Natura

Il Presidente

(prof. Mauro Furlani)



INDICE

Articolo 1	Finalità del Regolamento Nazionale interno
Articolo 2	Compiti e funzioni della Federazione Nazionale Pro Natura
Articolo 3	Compiti e funzioni delle Associazioni aderenti alla Federazione Nazionale Pro Natura (art. 1, primo comma dello Statuto Nazionale)
Articolo 4	Compiti e funzioni delle Organizzazioni Regionali Pro Natura (artt. 5 e 18 dello Statuto Nazionale)
Articolo 5	Compiti e funzioni del Coordinatore Nazionale della Vigilanza Volontaria
Articolo 6	Compiti e funzioni del Coordinatore Regionale del Servizio di Vigilanza Territoriale Volontaria
Articolo 7	Compiti e funzioni del Coordinatore Provinciale o Metropolitano del Servizio di Vigilanza Territoriale Volontaria
Articolo 8	Coordinamento Nazionale per la Vigilanza Volontaria
Articolo 9	Modalità per il rilascio dell'autorizzazione a istituire, confermare e gestire un Servizio di Vigilanza Territoriale, nell'ambito della Provincia o della Città Metropolitana di residenza della Associazione aderente
Articolo 10	Modalità per la presentazione delle domande di aspirante Guardia e per il rilascio o rinnovo del Decreto di Guardia Volontaria
Articolo 11	Registro Nazionale degli aspiranti e delle Guardie volontarie della Federazione Nazionale Pro Natura
Articolo 12	Denominazione delle Guardie, tessera di riconoscimento, distintivi e tenute di servizio
Articolo 13	Copertura assicurativa degli Aspiranti, delle Guardie Volontarie e Volontari di Protezione Civile
Articolo 14	Documentazione delle attività svolte in materia di Vigilanza Volontaria
Articolo 15	Uniformità degli stampati del Servizio di Vigilanza Territoriale Volontaria
Articolo 16	Tenute di Servizio e corpetti identificativi nazionali
Articolo 17	Veicoli utilizzati dal Servizio di Vigilanza Territoriale Volontaria in uso alle Associazioni aderenti
Articolo 18	Attività espletabili dalle Guardie Volontarie delle Associazioni aderenti alla Federazione Nazionale Pro Natura
Articolo 19	Requisiti e obblighi delle Guardie Volontarie
Articolo 20	Scala gerarchica del Servizio Nazionale di Vigilanza Volontaria
Articolo 21	Controversie
Articolo 22	Deroghe e disposizioni transitorie

ART. 1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO NAZIONALE INTERNO

1. Il presente Regolamento Nazionale disciplina le procedure ed i requisiti al fine di ottenere l'autorizzazione per l'istituzione di un Servizio di Vigilanza Territoriale (provinciale e/o metropolitano) e il rilascio ed il rinnovo dei decreti di approvazione delle guardie giurate volontarie, richiesti per il tramite della Federazione Nazionale Pro Natura (da qui in avanti Pro Natura), presso gli UTG (Uffici Territoriali del Governo ex Prefetture) e/o gli Enti locali titolari delle funzioni previste dalla Legge n. 112/1998, art. 163, comma 3, lettere A e B, su tutto il territorio nazionale, nonché le modalità per l'espletamento operativo del Servizio Nazionale della Vigilanza Volontaria.
2. Al Coordinatore Nazionale compete per conto del Presidente e del Consiglio Direttivo, il controllo sulla corretta applicazione nel presente Regolamento, al fine di tutelare l'immagine e il prestigio della Pro Natura.

ART. 2 - COMPITI E FUNZIONI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA

1. Alla Federazione compete, in forma esclusiva, la facoltà di autorizzare l'istituzione e la gestione di un Servizio di vigilanza territoriale a livello Provinciale o Metropolitano, nonché il rilascio e/o il rinnovo dei decreti di nomina delle Guardie Volontarie su tutto il territorio nazionale.
2. La Federazione delega tali compiti al Coordinatore Nazionale per la Vigilanza Volontaria e/o alle Organizzazioni Regionali Pro Natura, come sancito dall'art. 18 dello Statuto, **nell'ambito esclusivo della Regione di competenza.**
3. La Federazione, per il tramite dei propri Organi direttivi, può esercitare il diritto di veto su ogni rilascio o rinnovo di decreto di Guardia Particolare Giurata Volontaria.
4. La Federazione, per il tramite del Coordinatore nazionale della Vigilanza, rilascia ogni anno ad ogni Associazione aderente un apposito attestato di appartenenza al Servizio di Vigilanza Nazionale. Tale attestato deve essere allegato in copia ad ogni pratica presentata presso le Prefetture, Questure e gli Enti locali al momento dei rilasci e rinnovi dei decreti di nomina delle proprie Guardie Volontarie regolarmente iscritte nel registro Nazionale

ART. 3 - COMPITI E FUNZIONI DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA

(art. 1, primo comma dello Statuto Nazionale)

1. Le Associazioni aderenti da almeno sei mesi, in possesso dell'apposito attestato autorizzativo, possono richiedere alla Federazione l'autorizzazione a istituire e gestire, nell'ambito del territorio della Provincia o Città Metropolitana di attività, **e comunque esclusivamente nell'ambito della Regione di cui l'Associazione aderente ha la propria sede legale**, un Servizio di Vigilanza Territoriale, secondo le leggi vigenti e il presente regolamento; possono inoltre proporre come Aspiranti Guardie Volontarie tutti quei Soci che desiderano svolgere le attività di Vigilanza volontaria in nome e per conto della Federazione, per il tramite dell'Associazione aderente di appartenenza.
2. Le Associazioni, nei modi e nei termini di legge e del presente regolamento, gestiscono l'espletamento delle attività operative di vigilanza a livello provinciale o Metropolitano.
3. Presso ogni Provincia o Città metropolitana, qualora vi siano più associazioni aderenti, verrà istituito un Coordinamento ai soli fini del Servizio di Vigilanza Territoriale Volontario.
4. Presso ogni Provincia o Città Metropolitana del territorio nazionale viene nominato un Coordinatore Provinciale, quale espressione unitaria delle Associazioni presenti nella Provincia o nella Città Metropolitana.
5. Le Associazioni aderenti alla Pro Natura che gestiscono Servizi di Vigilanza Territoriale devono contrarre una Polizza Assicurativa per la responsabilità civile conto terzi e l'infortunio personale dei propri volontari. In difetto l'autorizzazione all'espletamento dei Servizi di Vigilanza viene revocata.

ART. 4 - COMPITI E FUNZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI PRO NATURA

(art. 5 e art. 18 dello Statuto Nazionale)

1. Presso ogni Organizzazione Regionale Pro Natura viene nominato un Coordinatore Regionale della Vigilanza, con esclusiva competenza nell'ambito della regione stessa.
2. Nelle Regioni in cui non è ancora attiva un'Organizzazione Regionale Pro Natura, il Coordinatore Nazionale della Vigilanza, può nominare temporaneamente un Coordinatore Regionale pro tempore, la cui nomina deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo della Federazione entro tre mesi dalla nomina, decorso tale periodo senza alcuna risposta, la nomina si intende approvata con il meccanismo silenzio assenso.

ART. 5 - COMPITI E FUNZIONI DEL COORDINATORE NAZIONALE DELLA VIGILANZA VOLONTARIA

1. Il Coordinatore Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale Pro Natura.
2. Sovrintende e coordina a livello nazionale tutte le attività di vigilanza in nome e per conto della Federazione.
3. Nel caso in cui in una Regione non sia presente un'Organizzazione Regionale Pro Natura, si sostituisce al Coordinatore regionale e può nominare guardie volontarie utili ad affermare la presenza e la visibilità della Federazione.
4. Tiene i rapporti con gli Organi pubblici competenti in materia di vigilanza a livello nazionale e locale.
5. Predispose la modulistica e gli stampati unificati su tutto il territorio nazionale, da utilizzarsi per l'espletamento del Servizio di Vigilanza Territoriale.

ART. 6 - COMPITI E FUNZIONI DEL COORDINATORE REGIONALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA TERRITORIALE VOLONTARIA

1. Il Coordinatore Regionale è proposto dal Consiglio Direttivo dell'Organizzazione Regionale Pro Natura competente per territorio.
2. Sovrintende e coordina a livello regionale l'espletamento dei Servizi di Vigilanza Territoriale nell'ambito della propria regione.
3. Nelle Province in cui non è presente il Coordinatore Provinciale si sostituisce ad esso.
4. Ogni sei mesi deve relazionare l'attività di vigilanza nella Regione al Coordinamento Nazionale.
5. Il Coordinatore Regionale presiede il Coordinamento regionale dei Servizi di Vigilanza Territoriale.
6. **La nomina del Coordinatore Regionale deve essere ratificata dal Coordinatore Nazionale che rilascia apposito attestato.**
7. Deve essere titolare di decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata Volontaria, ovvero l'appartenenza a Organi di Polizia nazionali o locali.

ART. 7 - COMPITI E FUNZIONI DEL COORDINATORE PROVINCIALE O METROPOLITANO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA TERRITORIALE VOLONTARIA

1. Il Coordinatore Provinciale è nominato dal Coordinatore Regionale su indicazione delle Associazioni aderenti presenti nella Provincia o Città Metropolitana.
2. Sovrintende e coordina le attività operative di Vigilanza Territoriale nell'ambito della Provincia o Città Metropolitana in collaborazione con le Associazioni aderenti presenti nel territorio Provinciale o Metropolitano.
3. **La nomina di Coordinatore Provinciale è comunicata al Coordinatore Nazionale che rilascia apposito attestato.**
4. Cura l'applicazione del regolamento generale per l'attuazione e l'espletamento del Servizio di Vigilanza Territoriale approvato nel territorio provinciale o Metropolitano dalla locale Questura.
5. Predispose le domande e le pratiche per il rilascio e rinnovo del Decreto di nomina delle Guardie Volontarie e cura l'inoltro al Coordinatore Regionale.
6. Deve essere titolare di Decreto di nomina a Guardia Giurata Volontaria o appartenente a Organi di Polizia nazionali o locali.
7. Fa parte del Coordinamento regionale dei Servizi di Vigilanza Territoriale della regione di residenza.
8. La nomina di Coordinatore Provinciale o Metropolitano deve essere ratificata dal Coordinatore Nazionale, decorsi 30 giorni dalla comunicazione, senza contestazioni, si intende approvata.

ART. 8 - COORDINAMENTO NAZIONALE PER LA VIGILANZA VOLONTARIA

1. Presso la Federazione Nazionale Pro Natura o altra sede autorizzata, è istituito il “Coordinamento Nazionale per la Vigilanza Volontaria e le attività connesse”.
2. Il Coordinamento è presieduto di norma dal Coordinatore Nazionale o dal suo Vice o dal Coordinatore Regionale più anziano di età.
3. Il Coordinamento Nazionale sovrintende, coordina e fornisce le indicazioni di politiche associative per l’espletamento delle attività di Vigilanza Volontaria e le attività connesse, secondo le direttive del Consiglio Direttivo della Federazione.
4. Le disposizioni emanate dal Coordinamento Nazionale sono obbligatorie per tutti i componenti del Servizio di Vigilanza Volontaria Nazionale.
5. Compongono il “Coordinamento Nazionale per la Vigilanza Volontaria e le attività connesse”: il Presidente della Federazione o suo delegato, il Coordinatore nazionale, tutti i Coordinatori Regionali, ovvero i loro delegati in caso di assenza o impedimento
6. Possono partecipare in qualità di uditori i Coordinatori provinciali o loro delegati.
7. Il Coordinamento Nazionale si riunisce almeno una volta all’anno, ovvero ogni qualvolta viene ritenuto opportuno nell’interesse della Federazione.
8. Il Coordinamento Nazionale può essere suddiviso in cinque aree geografiche e precisamente:
 - Piemonte - Valle d’Aosta – Liguria - Lombardia
 - Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia - Veneto
 - Emilia Romagna – Toscana – Marche
 - Lazio – Abruzzo – Molise – Umbria - Sardegna
 - Campania – Puglia – Basilicata – Calabria – Sicilia
9. Eventuale modifica delle aree non concretizza variazione al Regolamento.

ART. 9 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE A ISTITUIRE, CONFERMARE E GESTIRE UN SERVIZIO DI VIGILANZA TERRITORIALE, NELL’AMBITO DELLA PROVINCIA O DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI RESIDENZA DELLA FEDERATA

1. Le Associazioni aderenti (art. 1, primo comma dello Statuto della Federazione Nazionale Pro Natura), in conformità all’art. 18 dello Statuto Nazionale, possono richiedere l’attestato autorizzativo a istituire, confermare e gestire un Servizio di Vigilanza Territoriale nell’ambito della Provincia o della Città Metropolitana di attività **e comunque solo ed esclusivamente nell’ambito della Regione in cui l’Associazione ha la propria sede legale.**
2. L’Associazione aderente, con apposita delibera del proprio Consiglio Direttivo, provvede:
 - a recepire il Regolamento Provinciale predisposto dal Coordinamento Nazionale della Vigilanza, ed approvato dal Consiglio Nazionale della Federazione.
 - a predisporre e richiedere alla locale Prefettura l’approvazione delle eventuali divise, dei fregi e distintivi e dei corpetti nazionali di identificazione, a norma del TULPS.

ART. 10 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASPIRANTE GUARDIA E PER IL RILASCIO O RINNOVO DEL DECRETO DI GUARDIA VOLONTARIA

1. L’Aspirante Guardia Volontaria, con apposita domanda, può richiedere di far parte del Servizio di Vigilanza per l’espletamento delle attività elencate nell’art. 1 del Regolamento Territoriale di Vigilanza preventivamente approvato dalla locale Questura.
2. La domanda e la relativa documentazione deve essere effettuata utilizzando solo ed esclusivamente gli appositi moduli predisposti dal Coordinamento Nazionale.
3. La domanda va presentata al Coordinatore Provinciale della Provincia di residenza dell’Aspirante, che dovrà inoltrarla al Coordinatore Regionale. La richiesta, unitamente ai documenti, viene trasmessa al Coordinamento Nazionale, per l’iscrizione nel Registro nazionale degli Aspiranti e Guardie Volontarie.
4. Il rilascio del decreto di nomina a Guardia Volontaria è condizionato al nulla osta del Coordinatore Nazionale, che viene rilasciato al momento dell’iscrizione nel Registro Nazionale degli Aspiranti e Guardie Volontarie della Federazione Nazionale Pro Natura.

ART. 11 - REGISTRO NAZIONALE DEGLI ASPIRANTI E DELLE GUARDIE VOLONTARIE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA

1. Presso il Coordinamento Nazionale è istituito “Il Registro Nazionale degli Aspiranti e delle Guardie Volontarie della Federazione Nazionale Pro Natura”.
2. L’iscrizione a tale registro è obbligatoria per chi intende espletare l’attività di Guardia Volontaria.
3. A norma delle Leggi sulla privacy il titolare dei dati del Registro Nazionale è il Coordinatore Nazionale della Vigilanza regolarmente nominato dal Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale.
4. La mancata iscrizione nel Registro Nazionale degli Aspiranti e Guardie Volontarie concretizza il divieto di rilascio e/o rinnovo del Decreto di Guardia Volontaria.
5. All’atto di iscrizione nel Registro all’Aspirante e alla Guardia Volontaria viene rilasciato un numero di matricola personale che dovrà essere utilizzato per tutto il periodo di appartenenza alla Federazione

ART. 12 - DENOMINAZIONE DELLE GUARDIE, TESSERA DI RICONOSCIMENTO, DISTINTIVI E TENUTE DI SERVIZIO

1. Le Guardie Volontarie di Pro Natura assumono la denominazione convenzionale di **Guardie Territoriali Volontarie (GTV)**. Nell’ambito di Pro Natura, non sono ammesse altre denominazioni che possono creare equivoci e/o confusioni, ciò indipendentemente dai titoli di polizia abilitativi di ogni singola guardia. Gli Aspiranti assumono la denominazione convenzionale di **Aspiranti GTV**.
2. **Agli Aspiranti e alle Guardie Volontarie**, al momento della loro iscrizione nel Registro Nazionale, vengono rilasciate apposite tessere di riconoscimento di tipo e modello approvato dal Consiglio Direttivo di Pro Natura e precisamente:

Colore della tessera	Qualifica	Validità
Giallo	Aspirante GTV	Validità massima 18 mesi
Verde	Guardie e Capo Pattuglia GTV	Validità triennale
Arancio	Ispettore GTV	Validità triennale
Azzurro	Coordinatore provinciale	Validità triennale
Rosso	Coordinatore regionale	Validità triennale
Bianco con banda tricolore	Coordinatore nazionale	Validità triennale

3. Le Guardie devono utilizzare solo gli appositi fregi, distintivi e tenute di servizio autorizzati e approvati dalle Prefetture – UTG competenti.
4. Tessere, fregi, distintivi e tenute di servizio debbono essere rigorosamente autorizzate e acquisite per il tramite del Coordinamento Provinciale o della propria Associazione aderente.
5. Ogni eventuale utilizzo di fregi o distintivi non autorizzati concretizza violazione al Regolamento di servizio e verrà perseguito disciplinarmente e penalmente a norma di legge.
6. Tutti gli Aspiranti Agenti e Guardie Volontarie devono essere dotati di un apposito corpetto identificativo da utilizzare al momento dell’inizio del servizio, qualora non possano indossare la tenuta di servizio.

ART. 13 - COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ASPIRANTI, DELLE GUARDIE VOLONTARIE E VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

1. Tutti gli Aspiranti, le Guardie Volontarie e gli addetti ai Servizi di Protezione Civile debbono essere regolarmente assicurati per la responsabilità civile conto terzi e per l’infortunio personale, durante l’espletamento del Servizio di Vigilanza Territoriale e per tutte le attività connesse, ivi compreso le attività di Protezione Civile. Tutti i volontari debbono essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.
2. La Federazione Nazionale Pro Natura entro 36 mesi all’entrata in vigore del presente Regolamento può proporre la stipula di una polizza nazionale con una compagnia di Assicurazione. In attesa di tale convenzione, che sarà obbligatoria per tutti gli appartenenti ai Servizi di Vigilanza Territoriale, Protezione Civile e attività connesse, **la copertura assicurativa sarà garantita dalle singole Associazioni aderenti**.
3. All’atto della domanda di Aspirante o di rilascio o rinnovo del Decreto, fra gli altri documenti di legge, dovrà essere allegata copia della polizza stipulata dalla Associazione aderente in corso di validità.

ART. 14 - DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN MATERIA DI VIGILANZA VOLONTARIA

1. I Coordinamenti Provinciali e Regionali dovranno documentare, utilizzando la modulistica predisposta, tutta l'attività espletata dai volontari addetti ai Servizi di Vigilanza e di Protezione Civile e di Tutela Ambientale semestralmente a decorrere dal 1 gennaio 2020.

ART. 15 - UNIFORMITÀ DEGLI STAMPATI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA TERRITORIALE VOLONTARIA

1. Il Coordinamento Nazionale provvede entro 24 mesi a uniformare su tutto il territorio nazionale i modelli degli stampati di servizio utili alle attività di Vigilanza, Protezione Civile, Tutela Ambientale.
2. L'uso di tali stampati è obbligatorio per tutti gli addetti al Servizio di Vigilanza Territoriale, di Protezione Civile e di Tutela Ambientale, al fine di poter dimostrare l'attività svolta dalla Federazione.

ART. 16 - TENUTE DI SERVIZIO E CORPETTI IDENTIFICATIVI NAZIONALI

1. L'uniformità su tutto il territorio nazionale dei corpetti identificativi e/o le tenute di servizio degli operatori della Vigilanza Volontaria, della Protezione Civile e della Tutela Ambientale sono determinanti per dare la massima visibilità alle attività svolte dalla Federazione Nazionale Pro Natura.
2. Tutte le Associazioni aderenti autorizzate ad espletare le attività di Vigilanza e di Protezione Civile e di Tutela Ambientale, devono dotare i propri volontari di apposite tenute di servizio (divise) o in alternativa di un apposito corpetto identificativo da indossare nelle attività operative
 - di colore verde per gli Agenti,
 - di colore arancione per gli operatori di Protezione Civile,
 - di colore azzurro per gli operatori di Tutela Ambientale,
 - di colore giallo per gli Aspiranti.
3. Tali corpetti di tipo e modello allegato al presente regolamento sono dotati di apposita scritta e della matricola identificativa dell'agente o del volontario.
4. Le Associazioni aderenti alla Federazione a partire dal 1/1/2020 hanno l'obbligo di dotarsi delle tenute di Servizio e/o dei corpetti identificativi disposti dalla Federazione stessa.
5. Le Associazioni che hanno già tenute di servizio, pregi e dispositivi o corpetti identificativi già approvati dalla Prefettura di residenza alla data del 30.11.2019 potranno usufruire delle deroghe che dovranno essere concordate con il Coordinatore Nazionale e ratificate dal Consiglio Direttivo entro e non oltre il 31.12.2019.

ART. 17 - VEICOLI UTILIZZATI DAL SERVIZIO DI VIGILANZA TERRITORIALE VOLONTARIA IN USO ALLE ASSOCIAZIONI FEDERATE

1. Per l'espletamento del Servizio di Vigilanza Territoriale e di Protezione Civile ciascuna Associazione aderente può disporre di uno o più veicoli di proprietà o in locazione. In caso di comodato d'uso gratuito, sulla Carta di Circolazione dovrà esservi l'etichetta di intestazione temporanea prevista dall'art. 94/4bis del vigente Codice della Strada (CdS).
2. I veicoli di Servizio utilizzati per l'attività sia di Vigilanza che di Protezione Civile devono essere intestati all'Associazione aderente e regolarmente assicurati a norma del CdS vigente. In caso di inottemperanza la responsabilità sarà solo ed esclusivamente del Legale Rappresentante della Associazione intestataria.
3. I veicoli adibiti a Servizi di Vigilanza Zoofila, approvati dalla Questura competente (ai sensi del RDL n. 1952/1935), in conformità all'art. 177 del vigente CdS possono essere dotati dei dispositivi acustici e visivi d'emergenza, previo etichetta autorizzativa dal parte dell'Ufficio Provinciale della motorizzazione Civile di residenza della federata. Tali veicoli così attrezzati e autorizzati devono obbligatoriamente essere guidati solo ed esclusivamente da Guardie Zoofile nominate ai sensi della Legge n. 189/2004, come disposto dal DM n. 217/2012 del MIT.
4. I veicoli adibiti ai Servizi di Protezione Civile e AIB in dotazione alle Associazioni aderenti possono essere dotati dei dispositivi di emergenza di cui l'art. 177 del CdS senza formalità a condizione che le Associazioni siano autorizzate dallo Stato e/o dalle Regioni o Province a svolgere le attività di Protezione Civile e AIB. Tali dispositivi debbono essere utilizzati solo ed esclusivamente durante l'espletamento reali delle attività di Protezione Civile e AIB. Al di fuori di tali attività l'uso dei dispositivi non è consentito e può considerarsi abusivo e non conforme alle disposizioni vigenti, pertanto perseguibile dalla legge.
5. Non è consentito l'uso dei dispositivi previsti dall'art. 177 del CdS per i veicoli adibiti ai Servizi di Vigilanza Venatoria, Sorveglianza sulla pesca, raccolta funghi e tartufi, Vigilanza idraulica o altre attività espletabili dal volontariato.
6. I veicoli in comodato d'uso alle Associazioni aderenti, di proprietà di Enti locali, tramite apposite convenzioni, potranno essere regolarmente dotati dei dispositivi d'emergenza, se richiesti dall'Ente locale intestatario.

7. In conformità all'art. 115 del vigente Codice della Strada è fatto divieto assoluto di guidare i veicoli dotati dei dispositivi di emergenza previsti dall'art. 177 del C.d.S. per i volontari che non abbiano compiuto il ventunesimo anno di età.

ART. 18 - ATTIVITÀ ESPLETABILI DALLE GUARDIE VOLONTARIE DELLE ASSOCIAZIONI FEDERATE ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA

1. Considerato che le attività espletabili dai volontari delle Associazioni aderenti alla Federazione, sia nel settore della Vigilanza volontaria che nelle attività di Tutela Ambientale, non sono ancora uniformi in tutto il territorio nazionale, occorre verificare, in base alle Leggi Regionali e Provinciali, quali potranno essere quelle espletabili dalle Guardie Volontarie.
2. Premesso quanto sopra si riportano alla data di approvazione del presente regolamento, le attività espletabili dalle nostre Guardie volontarie:
 - a) **La Vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie** e la protezione della fauna selvatica, a norma della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 27 e nel rispetto delle Leggi Regionali vigenti;
 - b) **La sorveglianza sulla pesca**, sul commercio dei prodotti di essa e sull'accertamento delle eventuali infrazioni a reati spettano anche alle eventuali Guardie Volontarie afferenti alla Federazione, per il tramite delle Associazioni aderenti a norma degli artt. 30, 31 e 32 del RD 8/10/1931, n. 1604, nel rispetto delle Leggi Regionali vigenti;
 - c) **Vigilanza zoofila** per la protezione degli animali, in conformità alla Legge 20 luglio 2004, n. 189, art. 6, nel rispetto delle Leggi Regionali vigenti;
 - d) **Vigilanza tartufigena**, in conformità all'art. 15 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752, nel rispetto delle Leggi Regionali vigenti;
 - e) **Vigilanza micologica**, in conformità all'art. 11 della Legge 23 agosto 1993, n. 352, nel rispetto delle Leggi Regionali vigenti;
 - f) **Vigilanza idraulica**, in conformità all'art. 15 del RD 09 dicembre 1937, n. 2669, nel rispetto delle Leggi Regionali vigenti;
 - g) Alle guardie volontarie di Pro Natura potranno essere affidati dai legislatori ulteriori compiti di vigilanza

ART. 19 - REQUISITI E OBBLIGHI DELLE GUARDIE VOLONTARIE

Per essere ammessi al Servizio di Vigilanza Territoriale di Pro Natura per il tramite delle Associazioni aderenti, gli Aspiranti, oltre ai requisiti di legge, devono:

- A) essere Soci di una delle Associazioni aderenti a PRO NATURA da almeno sei mesi salvo deroghe;
- B) avere compiuto il ventunesimo anno di età;
- C) essere cittadino Italiano o della Unione Europea;
- D) essere residenti in Italia;
- E) essere in possesso della licenza della scuola dell'obbligo;
- F) essere di ottima condotta morale;
- G) non aver riportato condanne penali né avere carichi pendenti;
- H) essere di sana e robusta costituzione (potrà essere richiesto certificato ASL);
- I) partecipare ai corsi di qualifica ed aggiornamento;
- J) impegnarsi al rispetto del presente Regolamento e dalle leggi in materia;
- K) adeguarsi alle prescrizioni del Questore competente per territorio, in conformità al RDL 1952/1935

I predetti requisiti debbono essere posseduti sia all'atto della domanda che successivamente, con l'obbligo di comunicare ogni variazione.

A tutte le Guardie volontarie è fatto divieto di prestare servizio armato durante l'espletamento delle attività di vigilanza previste dall'art. 18 del presente Regolamento, anche se regolarmente autorizzate al porto d'armi per difesa personale di pistola o rivoltella dalla Prefettura competente per territorio.

ART. 20 - SCALA GERARCHICA DEL SERVIZIO NAZIONALE DI VIGILANZA VOLONTARIA

1. Il Servizio Nazionale di Vigilanza Volontaria potrà essere strutturato in 107 Servizi di Vigilanza Territoriale, uno per ogni Provincia o Città Metropolitana Italiana e 20 Coordinatori Regionali, uno per Regione.
2. La scala gerarchica del Servizio di Vigilanza Volontaria è così composta:
 - Coordinatore Nazionale
 - Venti Coordinatori regionali (uno per Regione)
 - Centosette Coordinatori provinciali (uno per Città Metropolitana o Provincia)
3. Ogni Coordinatore può nominare uno o più vice, in base alle esigenze del territorio e di Servizio.
4. Nelle Regioni, nelle Città Metropolitane e nelle Province in cui non esiste nessuna Associazione aderente a Pro Natura, il Coordinatore Nazionale potrà nominare temporaneamente un Commissario con funzioni di Coordinatore Territoriale, con il compito di organizzare la creazione di una struttura della Federazione.
5. Tale incarico avrà una durata massima di 24 mesi.


ART. 21 - CONTROVERSIE

1. In caso di ricorsi o controversie relative all'applicazione del presente regolamento, il Consiglio Direttivo della Federazione potrà nominare tre Proviviri, la cui decisione scritta e motivata è inappellabile.
2. La richiesta di risoluzione di eventuali dissidi dovrà pervenire tramite lettera raccomandata al Coordinatore Nazionale, a firma del Presidente della Associazione aderente.

ART. 22 - DEROGHE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore obbligatoriamente dopo trenta giorni dalla sua approvazione.
2. Tutte le Associazioni aderenti devono adeguare le loro strutture di vigilanza al presente regolamento, nei modi e nei termini disposti dal Coordinamento Nazionale.
3. Le Associazioni aderenti che alla data del 30 novembre 2019 erano già titolari di regolamento di Servizio approvato dalla Questura e con le divise, fregi distintivi approvati dalla Prefettura, possono usufruire di apposita deroga concordata con il Coordinatore e approvata dal Consiglio Nazionale
4. **Con l'approvazione del presente Regolamento, tutte le disposizioni precedentemente emanate si intendono abrogate**

Federazione Nazionale Pro Natura
Il Presidente
(prof. Mauro Furlani)



ALLEGATO 1

Stralcio delle norme nazionali che disciplinano la nomina e l'attività delle Guardie Giurate Volontarie

Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604

Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca

(G.U. 23 gennaio 1932, n. 18)

CAPO IV - DELLA VIGILANZA

Art. 30 - (Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 11, 12 e 14; Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 32, comma 3°; Regio Decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, art. 1, comma 1°)

La sorveglianza sulla pesca, e sul commercio dei prodotti di essa, e l'accertamento delle infrazioni, sono affidati alla milizia nazionale forestale, ai reali carabinieri, alla regia guardia di finanza, al personale delle regie capitanerie di porto, della regia marina, e della regia aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione dei comandanti delle regie capitanerie di porto, e per quella nelle acque interne sotto la direzione dei prefetti.

Art. 31 - (Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 13)

Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private. Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria.

Art. 32 - (Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 15).

Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorveglianza sulla pesca, possono in ogni tempo visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1935, n. 1952 - Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate (Vigente al 27-10-2019)

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

- Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773;

- Riconosciuta la necessità e l'urgenza di dettare norme per la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate;

- Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

- Sentito il Consiglio dei Ministri;

- Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

- Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1 - Il servizio delle guardie particolari giurate nominate ai sensi degli articoli 133 e seguenti del testo unico della legge di P. S., approvato con R. Decreto 18 giugno 1931, n. 773, è posto sotto a diretta vigilanza del Questore. Resta ferma la competenza del prefetto per quanto concerne la loro nomina ed il rilascio della licenza richiesta dal testo unico delle leggi di P.S. e dal relativo regolamento.

Art. 2 - Coloro che impiegano guardie particolari giurate debbono sottoporre all'approvazione del questore della Provincia, nel cui territorio viene disimpegnato il servizio, tutte le modalità con cui il servizio stesso deve essere eseguito con la specificazione dei compiti assegnati ad ogni singola guardia.

Art. 3 - È data facoltà al Questore di modificare le norme di servizio proposte in esecuzione dell'articolo precedente e di aggiungervi tutti quegli obblighi che ritenesse opportuno nel pubblico interesse.

Art. 4 - In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata degli obblighi fissati può il Questore sospenderla immediatamente dal servizio salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del Prefetto.

Art. 5 - È vietato a chi impiega guardie particolari giurate di disporre delle stesse in modo non conforme alle norme di servizio approvato dal Questore.

Art. 6 - Le infrazioni al presente decreto sono punite a termini dell'art. 17 del testo unico delle leggi di P.S. approvato con R. Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 7 - Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Interno di concerto con quello di Grazia e Giustizia verranno emanate le disposizioni che potranno occorrere per l'esecuzione del presente Decreto, il quale entrerà, in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Solmi

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1935 - Anno XIV

R.D. 9-12-1937 n. 2669

Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica

Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 1938, n. 63.

omissis

PARTE PRIMA

Tutela dei corsi d'acqua, delle linee di navigazione e delle opere di bonifica

Capo II – Contravvenzioni

15. Gli ufficiali o guardiani idraulici e qualunque agente giurato hanno il dovere di accertare le contravvenzioni alle norme sulla polizia idraulica, di navigazione e delle opere di bonifica, od alle condizioni imposte con atti di autorizzazione d'opere e di concessioni idrauliche. L'accertamento viene fatto mediante verbale firmato dall'agente e, quando sia possibile, anche da altro agente giurato che trovasi presente. Il verbale deve essere scritto e firmato in doppio originale e deve contenere la indicazione delle cose eventualmente sequestrate in conseguenza della contravvenzione. Uno degli originali del verbale viene consegnato al contravventore, che deve rilasciare dichiarazione di ricevuta.

Omissis

REGIO DECRETO 6 maggio 1940, n. 635 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. (Vigente al: 27-10-2019)

TITOLO IV. Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata - Paragrafo 20. - Delle guardie particolari.

Art. 249 - Chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al Prefetto, indicando le generalità dei guardiani ed i beni da custodire.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall'articolo 138 della legge, nonché della documentazione attestante l'adempimento, nei confronti del personale dipendente, degli obblighi assicurativi e previdenziali.

Per ottenere l'autorizzazione ad associarsi per la nomina delle guardie, gli enti od i proprietari debbono produrre al Prefetto, in doppio esemplare, anche l'atto scritto, da cui risultino le generalità e le firme dei consociati, la durata della consociazione, nonché le forme di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei soci.

Le indicazioni, di cui al primo ed al terzo comma di questo articolo, devono essere riportate sull'atto di autorizzazione rilasciato dal Prefetto.

La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è esercitata dal Questore, a norma del R. Decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1952.

Art. 254 - Le guardie particolari vestono l'uniforme, o, per particolari esigenze, portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal Prefetto su domanda del datore di lavoro dal quale dipendono.

Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dell'articolo 230 del presente regolamento.

Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai titolari degli istituti di investigazione privata ed agli investigatori dipendenti, i quali sono tenuti a dimostrare la propria qualità, ad ogni richiesta da parte di chiunque vi abbia interesse, mediante l'esibizione di un tesserino conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'Interno, nel quale sono riportate le generalità, gli estremi della licenza e l'indicazione dell'istituto cui appartengono.

Nei confronti del personale ammesso ai servizi di cui all'articolo 260-bis, comma 2, trovano applicazione le disposizioni sull'uniforme vigenti nello Stato di stabilimento.

LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752

Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(GU n.300 del 21-12-1985)

omissis

Art. 15.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.

omissis

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

(GU n.46 del 25-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 41)

Art. 27. (Vigilanza venatoria)

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle Regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le Regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della Regione.

7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.

Legge 23 agosto 1993, n. 352

Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

(**modificata dal D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376**) - (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 1993)

omissis

Art. 11 -

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge, oltre ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, gli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate campestri, gli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali e le guardie giurate volontarie.

2. Le guardie giurate devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.

3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

omissis ...

Legge 20 luglio 2004, n.189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004

omissis...

Art. 6.

(Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

...omissis

ALLEGATO 3

**Facsimile degli stampati di servizio
ad uso delle guardie volontarie afferenti alla Federazione Nazionale Pro Natura**

Modulo in corso di allestimento

ALLEGATO 4

**Facsimile dei corpetti identificativi
ad uso dei volontari della Federazione Nazionale Pro Natura**

Modulo in corso di allestimento

Modulo in corso di allestimento